

non siano ancora in questo momento tali da potere sentire immediatamente l'utilità della divisione che ora si sta per sanzionare.

Tuttavia, siccome io ritengo che, sinchè sono in vigore gli ademprivi, sarà difficile di nulla fare di buono in Sardegna per l'aumento dell'agricoltura; siccome altre volte unii anche la mia voce a domandare che si studiasse una legge equa e provvida su questa materia; e siccome pare che la questione sia stata assai diligentemente studiata e molte volte riveduta, sia dal Ministero che da diverse Commissioni della Camera, e che in massima questa legge procura il desiderato svincolo dei beni dagli ademprivi con un equo compenso, io mi dispongo a darle il mio voto, e spero che anche i sardi ademprivisti sapranno accomodarsi ad aspettare l'utilità di questa legge dal concorso di altre circostanze le quali diano agio di aumentare notevolmente la coltura e la rendita delle terre che verranno dimesse in compenso dei perduti ademprivi; e per bene dello Stato loro auguro che tali circostanze avvengano, come spero, in un tempo non molto remoto.

Quindi io accetto in massima la legge. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Il deputato Fara Gavino ha facoltà di parlare.

FARA GAVINO. Mi pare che l'ora sia già molto avanzata.

Voci. No! no! Parli! parli!

PRESIDENTE. Faccio osservare che la seduta non si può mai aprire prima delle due, e se si chiudesse prima delle cinque, specialmente nelle discussioni generali, sarebbe impiegato ben poco tempo.

FARA GAVINO. Allora principierò il mio discorso; e principierò dal notare qualche inesattezza in cui è caduto l'onorevole Della Motta.

Il deputato Della Motta veramente ha preso la questione di volo parlando degli ademprivi. Egli disse che il diritto d'ademprivo in Sardegna poteva appartenere anche ad un individuo che non fosse del comune. (*Segni negativi del deputato Della Motta*) Egli ha detto che questi diritti possono anche appartenere a persone che non siano del comune. Ciò non è esatto; e tanto è vero che non è esatto, che il commissario regio aveva già abbastanza illuminato la Camera su quest'argomento quando diceva che non si poteva fare neppure società di bestiame con altri che non fosse del comune, e ciò appunto per non introdurre in un comune bestiame di un altro comune, e ciò non poteva permetterlo il feudatario, perchè i terreni feudali erano destinati ai bisogni ed alle comodità dei comuni; non potevano permetterlo i comuni perchè sotto la tutela dei feudatari.

Passerò sotto silenzio altre inesattezze pronunciate dall'onorevole Della Motta, perchè aspetto a combatterlo a suo luogo.

Entriamo di slancio nella questione degli ademprivi. È essa questione di proprietà o di uso di proprietà? Ebbene, sia essa la prima o la seconda, sempre è vero che la legge che vi è proposta è gravissima, perchè voi siete chiamati a fare od una legge di espropriazione forzata

della proprietà, o dell'uso della proprietà. Quindi, trattandosi di una legge che intacca essenzialmente la proprietà, sia che voi espropriate il comune della proprietà o dell'uso della proprietà, vi prego di molta attenzione sugli argomenti che vi verrò mano mano esponendo.

Voi avete già inteso agitarsi la questione da molti distinti oratori, ed avete intese le spiegazioni date abbondantemente o con molta erudizione dal commissario regio. Ebbene, che cosa provano tutti i discorsi di tutti gli oratori? Provano niente altro che nè gli oratori che mi precedettero, nè il commissario regio stesso hanno potuto dare la esatta definizione della parola *ademprivo*.

Pure gli oratori che mi precedettero credono di averla data; il commissario regio crede anche egli alla sua volta di averla data; e tanto l'uno che gli altri degli onorevoli preopinanti fondano la loro spiegazione sul Ducange.

Ora, se voi domandate agli oratori che precedettero il commissario regio che cosa sia ademprivo, vi diranno, appoggiandosi al Ducange, citato da chi prima trattò questa questione, da un nostro collega, cioè dal deputato Melis, che mi dispiace di non vedere al suo posto in questo momento, vi diranno che la parola *ademprivo* non significa altro se non che prestazione, e si confonde coll'imposta prediale che ora si paga da tutti. Il commissario regio a sua volta avendo cercato e letto alcuni squarci del Ducange, spiega e definisce la parola *ademprivo* il diritto dell'uso dei comuni di pascolare, seminare, e via dicendo. Chi avrà ragione nelle definizioni già date?

SANNA. Domando la parola.

FARA GAVINO. La Commissione stessa, volendo definire la questione, che fece? Si astenne dal pronunciare giudizio storicamente sulla questione; ed io sono di parere che fece assennatamente, perchè studiando la questione storica ed esaminando tutti i nostri antichi scrittori, la questione, invece di divenire chiara e lucida, diventa oscura e tenebrosa.

Gli stessi nostri recenti scrittori, affaticandosi a creare la luce con vari opuscoli che pubblicarono, non riuscirono che a far emergere le tenebre. La parola *ademprivo* adunque che significa? Io non lo so ancora. Forse nessun deputato finora lo sa, benchè sia stato molto attento alla preceduta discussione.

Entriamo di slancio nelle questioni che suscita il presente progetto di legge. Questo parla delle demanialità feudali; dunque, se l'origine degli ademprivi non è così chiara da poterla storicamente definire, possiamo nel fatto circoscriverla alle demanialità feudali. E quindi noi ci troveremo in un terreno da tutti conosciuto; perchè, o svolgiate la storia feudale europea, o gli annali della storia nostra feudale, voi troverete storicamente definita la questione.

Il tipo del feudalismo noi lo riscontriamo nel popolo ebreo, il quale marcia con una ispirazione divina ad occupare una terra promessa. Gli ebrei avevano per su-